

AFeVA Sardegna Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna Onlus

Associazione Solidarietà Diritto e Progresso

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa (CAD) prot. 004/2016

Alghero/Taranto, sabato 2 aprile 2016

AS.SO.DI.PRO

alla c.a.

del Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteo Renzi

Pei matteo@governo.it

Pec presidente@pec.governo.it

del Ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti.

Pei segreteria.ministro@difesa.it

Pec udc@postacert.difesa.it

alla c.a.

della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'Uranio, dell'Amianto, Radon e Vaccini nell'ambito della Difesa e

della Sicurezza Nazionale,
Pei segreteria scanu@camera.it

Pei com.uranio@camera.it

della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Pei camilla_fabbri@senato.it

Pei commissione.infortuni@senato.it

dei firmatari della interrogazione 2-00363, del 14/01/2014

On. Gennaro Migliore, Pei migliore_g@camera.it

On, Michele Piras, Pei piras m@cameta.it

Oggetto: Richiesta di chiarimento urgente sull'interpretazione e sugli effetti dell'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in merito al negato riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere dal 28/11/2011 nei confronti dei dipendenti civili del Ministero della Difesa (e altri) Vittime dell'Amianto, e dei familiari superstiti.

Pregiatissimi,

il Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa (CAD), di cui fanno parte l'Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna Onlus e l'Associazione Solidarietà Diritto e Progresso, con lo scopo comune della difesa dei diritti dei militari e dei civili del Comparto Difesa e della Sicurezza Nazionale esposti e vittime dell'amianto e dei familiari di questi, per la rivendicazione e l'affermazione dei diritti ora negati, senza l'erosione di quelli già riconosciuti al predetto personale e ai loro familiari, auspica di poter avere chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

In particolare facciamo riferimento ai distorti effetti interpretativi resi dalla Direzione Generale per il Personale Civile – PERSOCIV - nell'applicazione dell'articolo 6 del DL 201/2011- in vigore dal 28/12/2011, nei confronti delle istanze dei dipendenti civili del Ministero della Difesa,

Vittime dell'Amianto, e dei familiari superstiti, nel corso dell'iter amministrativo di riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere, in quanto, a parere di PERSOCIV, dal 28 dicembre 2011, il predetto personale è escluso dalle provvidenze previste per le Vittime del Dovere, per intervenuta abolizione dell'istituto dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

In sintesi, a parere del CAD, invece, tale interpretazione è errata in quanto l'articolo 6 del DL 201/2011 è implicitamente riferito al chiarimento della applicazione di due particolari norme: l'art. 12 bis del D.L. 11/2009 ¹ e l'art. 1 commi 1 e 2, del DM 10/10/1985 ² che riguardano esclusivamente l'applicazione, o meno, del DPR 1124/1965 nell'ambito della procedura e dei criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie occorse e/o denunciate dal personale dipendente.

Il citato art. 6, infatti, già a partite dal titolo: "Equo indennizzo e pensioni privilegiate", non può che riferirsi, sempre e solo, alla detta procedura e ai criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie occorse e/o denunciate dal personale dipendente, in quanto, nell'affermare che "[...] Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.[...]" implicitamente precisa che nei confronti del personale dipendente pubblico si applica solo ed esclusivamente il DM 10/10/1985 3, ovvero il DPR 1124/1965 4, mentre "[...]nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa ((, vigili del fuoco)) e soccorso pubblico. [...]" continua ad applicarsi il DPR 461/2001.

L'elemento cardine della errata interpretazione risiede dunque nell'art. 6 del DPR 243/2006 il quale prevede che il riconoscimento della condizione di equiparato a VITTIMA DEL

¹⁻Art. 12 bis del D.L. 11/2009: <<...]Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, [...]>>>

²⁻Art. 1 commi 1 e 2, del DM 10/10/1985. < [...] I dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme contenute nel presente decreto. L'obbligo dell'assicurazione di cui al precedente comma è limitato ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. [...]>>

³⁻ DM Tesoro 10 ottobre 1985 Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1986, n. 46)

⁴⁻ DPR 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (GU n.257 del 13-10-1965 - Suppl. Ordinario)

Il Consiglio di Stato ha chiarito più volte che << [...] il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 11.4.2014, n. 1794) e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso o dall'evento invalidante in o per causa di servizio, con la conseguenza che, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale o traumatico sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, [...], occorrendo, in sostanza, che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Cons. St., sez. IV, 12.3.2001, n. 1404). (Consiglio di Stato Sez III. Sentenza 11/08/2015, n. 03916>>.

Orbene, è incontrovertibile il fatto che una rilevante aliquota di personale dipendente pubblico, militare e civile, afferente ai ministeri della Sicurezza e Difesa nazionale sia stato esposto, indebitamente e inconsapevolmente, ad amianto, e che, così come è stato chiarito sempre dal Consiglio di Stato⁶, adito dallo stesso Ministero della Difesa, in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 564, della Legge 23.12.2005 n. 266, "[...] la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell'imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all'amianto presente su tali unità in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni".

Pertanto la norma in questione (art. 6 DL 201/2011) non può far venir meno il diritto al riconoscimento della condizione di equiparato a VITTIMA DEL DOVERE. Se così non fosse bisogna ammettere che lo Stato sta tentando di cancellare con un colpo di spugna le proprie responsabilità, prima riconosciute, nei confronti del personale civile dipendente Vittima dell'Amianto.

Sul medesimo tema, il 3 dicembre 2013, gli On.li Migliore e Piras, in tema di Amianto e Comparto Difesa, hanno presentato una puntuale interrogazione, la 2-00363, discussa il 14 gennaio

⁵⁻ DPR 461/2001 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (GU n.5 del 7-1-2002)

⁶⁻ Consiglio di Stato III Sezione: parere n. 1693 del 4 maggio 2010 - Roma 8/02/2011 Relazione del dott. Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato, sull'attività della Giustizia amministrativa (pag. 46) <<Con parere n. 1693 del 4 maggio 2010 la III Sezione si è pronunciata con riguardo ai delicati problemi connessi all'insorgenza delle patologie, anche mortali, contratte in servizio e per causa di servizio da personale militare e civile della difesa a seguito di esposizione all'amianto. Si è posta la questione relativa all'inclusione delle infermità "asbestocorrelate", contratte da detto personale, tra quelle che, ai sensi dell'art. 1, comma 564, 1. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), consentono l'equiparazione dei destinatari alle "vittime del dovere", ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Ha chiarito che, ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente l'amianto.>>

2014: sul punto: <<[omissis] se corrisponda al vero la notizia diffusa nei giorni scorsi dalla AFeVA Sardegna Onlus secondo la quale i dipendenti dello Stato vittime dell'amianto, in cui la patologia si sia manifestata dopo l'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 – Salva Italia – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, (ossia il 28 dicembre 2011) sono esclusi dalle provvidenze previste per le vittime del dovere, in quanto, da quella data, è stato abolito l'istituto dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio per talune categorie di lavoratori e, nel caso affermativo, se sia intendimento del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione assumere iniziative per fare salvo l'istituto dell'accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio nei procedimenti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria nei confronti di quanti, a causa della mancanza di protezioni e di informazioni, sono morti o si sono ammalati per aver inalato o ingerito amianto e altri cancerogeni, come si è espresso il Consiglio di Stato con il parere 4 maggio 2010 n. 02526; [omissis]>>

Il 14 gennaio 2014, il Governo, per voce del Sottosegretario alla Difesa -dell'epoca e attuale-, On. Gioacchino Alfano, sul punto risponde come di seguito: << [omissis] Quanto, invece, alla notizia secondo cui i dipendenti dello Stato vittime dell'amianto, la cui patologia si sia manifestata dopo l'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legge n. 201 del 2011, sono esclusi dai benefici previsti per le vittime del dovere, in quanto tale norma ha disposto l'abolizione dell'istituto dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta per talune categorie di lavoratori, si precisa che la norma prevede espressamente l'esclusione dell'applicazione della stessa nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezzadifesa, per il quale, dunque, è sempre previsto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria.

Si aggiunge che per gli altri dipendenti dello Stato il citato articolo 6 non può far venire meno, in assenza di un espresso riferimento, la speciale tutela per le vittime del dovere e i loro equiparati.

[omissis]>>

>>

In sintesi, PERSOCIV continua a negare ciò che il Governo afferma sia un DIRITTO.

Per completezza, alleghiamo alla presente la documentazione di un caso tipo, relativo al sig. NASTRO Giovanni Battista, dipendente civile del MINISTERO DELLA DIFESA, nato a Castellammare di Stabia il 24/11/1952, residente a La Maddalena – OT- sino alla data del decesso avvenuto a La Maddalena il 16/05/2013, a causa di "MESOTELIOMA MALIGNO PLEURICO SINISTRO".

Per quanto sopra, si chiede al Governo e al Ministro della Difesa se è a conoscenza di tale, a nostro avviso, distorta interpretazione e se e come intende porVi rimedio.

Ringraziando per l'attenzione e in attesa di riscontri, che si auspicano positivi, è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori Saluti.

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa





Contatti per il Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa

A. FeV.A Sardegna ONLUS

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

- Iscritta al n. 2157 del R.G.V. della RAS, Codice Fiscale 92130010900-

-Iscritta nell' Elenco del Volontariato per la Tutela della Salute del Ministero della Salute-

Garau Salvatore,

Via Azuni, 39

07041 Alghero (SS)

tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072

PEC afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it

e-mail toregarau@yahoo.it -:- afevasardegna@yahoo.it

Assadinga

Associazione Solidarietà Diritto e Progresso

Associazione fondata a Roma il 22/05/1992 Repertorio n° 141230 - Raccolta n° 18662 - Registrato a Roma Atti Pubblici il 29/05/1992

C.F.: 96240750586

Iscritta Registro Nazionale delle Associazioni di promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 94/II/2005 del 25/07/2005.

VIA PALESTRO, 78 - 00185 ROMA

TEL. 06/44361156

email: segreterianazionale@assodipro.org email: assodiprotaranto@gmail.com